

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 846

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CONDORELLI, BARGI, MEO, D'AMELIO,  
PINTO, RABINO, COVIELLO, DI NUBILA, GIOVANNIELLO,  
MONTRESORI e DI LEMBO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1992**

---

Disposizioni relative al completamento degli  
interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio  
1981, n. 219

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene portato all'esame è finalizzato a porre termine agli interventi straordinari previsti nel titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Com'è noto, gli stanziamenti via via previsti nelle leggi finanziarie fino a quella per il 1988 hanno raggiunto l'importo complessivo di lire 13.500 miliardi, poi ridotto a 12.775. Ad oggi, su detto complessivo importo sono state ripartite lire 11.990 miliardi con un residuo di lire 785 miliardi ancora da ripartire.

Di tali 785 miliardi, con la recente legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante «Interventi urgenti in materia di finanza pubblica», una quota non inferiore a 40 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, per complessivi 120 miliardi, è stata destinata specificamente alla realizzazione del piano di risanamento previsto dall'accordo di programma «Vele Scampia».

L'importo dei programmi attualmente in corso e la cui mancata ultimazione comporterebbe, oltre al grave danno sociale sempre derivante dalla inutilizzabilità delle opere, il rapido degrado delle opere stesse e l'inutile erogazione di pubbliche risorse per gran parte di quanto fin qui speso, è pari a complessive lire 13.555 miliardi (ivi inclusi 120 miliardi destinati a riattazioni ed avvio della gestione e manutenzione, ai sensi dei punti 2) e 3) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 31 gennaio 1992, e della successiva delibera dello stesso CIPE, in data 25 marzo 1992). Del detto importo di 13.555 miliardi sono a tutt'oggi finanziati 13.505 miliardi (11.990 sui fondi del titolo VIII ed il residuo sui fondi FESR-FIO ed avocazioni).

Il mancato completamento significherebbe anche il rilevante rischio di dovere

restituire alla Comunità economica europea i fondi da questa erogati in favore del programma di cui al titolo VIII attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), almeno per le somme afferenti alle opere che resterebbero incomplete.

A tutti tali gravi inconvenienti intende porre riparo l'articolo 1 del disegno di legge che prevede l'ulteriore e definitiva ripartizione di lire 50 miliardi da destinare, appunto, al completamento delle opere in corso. Sarebbe così consentito di ultimare tutti gli alloggi previsti dal programma salvo quelli risultati irrealizzabili per non essere stato possibile a tutt'oggi acquisire le aree o i fabbricati nei quali detti alloggi devono essere realizzati. Oltre a tali alloggi verrebbero ultimate altresì tutte le relative urbanizzazioni primarie e quelle secondarie in corso di esecuzione. Verrebbero anche ultimate le opere infrastrutturali avviate ed in corso di esecuzione.

Si tratta, come è noto, di un programma che prevede la realizzazione di 20.000 alloggi con le relative urbanizzazioni primarie, e di urbanizzazioni secondarie che *esemplificativamente* si indicano qui in:

- n. 169 scuole;
- n. 49 attrezzature sportive;
- n. 35 centri socio-sanitari;
- n. 84 sedi pubbliche: posti di polizia, caserme dei vigili del fuoco, attrezzature culturali, eccetera;
- n. 19 attrezzature religiose;
- n. 21 attrezzature artigianali.

Le opere infrastrutturali in corso di esecuzione e che verrebbero completate si indicano *esemplificativamente* in:

- n. 180 km. di strade oltre a circa 120 km. di svincoli;
- n. 120 km. di acquedotti;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 170 km. di fognature;  
n. 24 km di rete ferroviaria;

oltre a tutti i necessari interventi accessori e di sistemazione dell'esistente.

Tutto tale programma - attualmente realizzato all'80 per cento per quanto riguarda gli alloggi e relative urbanizzazioni primarie e secondarie, e al 70 per cento per quanto riguarda le infrastrutture generali (alcune delle quali ultimate ed in esercizio) - verrebbe completato, secondo le previsioni del disegno di legge, a cura della struttura attualmente esistente.

È anche previsto (articolo 1, comma 3) che, col decrescere dei compiti, l'entità numerica di detta struttura verrebbe via via ridotta essendosi già ridotta, allo stato attuale, dalle oltre 1.000 unità del 1987 a poco più di 500 unità.

Con i residui fondi verrebbe consentito al comune di Napoli di realizzare un programma di interventi da attuare con procedure ordinarie volto a completare ed integrare le realizzazioni di cui al titolo VIII.

Si realizzerebbe per tale via il rientro nell'ordinario consentendosi al comune di Napoli di individuare gli interventi non realizzati attraverso la struttura straordinaria o altri interventi che apparissero, nella valutazione dell'organo locale, meritevoli di esecuzione.

È anche previsto, al comma 7 dell'articolo 1, uno strumento volto ad assicurare il controllo dell'attività gestionale e manutentiva delle opere tutte realizzate con i fondi stanziati per il titolo VIII. Tale strumento, individuato in un comitato di esperti, avrà compiti propositivi e di indirizzo assicurando così, per l'avvenire, la migliore possibile utilizzazione delle risorse pubbliche.

Nell'articolo 2 è previsto il passaggio della gestione delle opere realizzate ai comuni territorialmente interessati, in favore dei quali vengono definitivamente trasferite le risorse destinate dalle delibere CIPE 31 gennaio 1992 e 25 marzo 1992 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1992 e n. 110 del 13 maggio 1992) a consentire l'avvio della gestione ordinaria.

Per quanto riguarda il personale impiegato presso le strutture del Commissariato straordinario del Governo (articolo 3) si osserva che lo stesso, se fosse rimasto in servizio presso le amministrazioni di provenienza nei ben dieci anni intercorsi dal momento del distacco, non si sarebbe vista precludere la possibilità di avanzare nella carriera (partecipazione a corsi-concorsi interni, riassetto, eccetera). Per il predetto personale, pertanto, si prevede in primo luogo che il servizio prestato presso le strutture commissariali venga riconosciuto ai fini non solo economici, ma anche giuridici, presso gli enti di destinazione che hanno istituito i ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1986, n. 730, con ciò correggendo una errata applicazione della norma predetta.

Infatti, in contrasto con la volontà del legislatore, che aveva previsto il passaggio dalle strutture straordinarie alle ordinarie senza soluzione di continuità, la regione Campania, che ha già espletato i concorsi, ha proceduto all'inquadramento del personale già convenzionato o a contratto attribuendogli una anzianità di servizio a decorrere dalla data di effettuazione dei concorsi.

Con la modifica proposta nel comma 3 dello stesso articolo 3 si intende evitare che il ruolo speciale, di cui al citato articolo 12 della legge n. 730 del 1986, diventi un ghetto dal quale risulti difficile uscire. A tale scopo si propone di offrire la possibilità ai singoli lavoratori di transitare nei ruoli ordinari degli altri enti in presenza di una vacanza organica per lo stesso livello o qualifica. La norma in questione ha il vantaggio di non comportare oneri aggiuntivi e può rispondere alle esigenze di alcuni enti che non possono assicurare un organico adeguato per i vincoli posti dalle varie leggi finanziarie.

La disposizione prevista al comma 4 serve ad evitare l'assurda pretesa che un dipendente dell'amministrazione comunale di ruolo debba accedere al ruolo speciale, creato dalla stessa amministrazione, per concorso e presenta inoltre il vantaggio di far risparmiare all'amministrazione in oggetto tempo e denaro.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La norma che si propone al comma 6, infine, tende ad evitare traumi per il personale, graduando il passaggio da una situazione particolarmente vantaggiosa ad una «ordinaria». Infatti, va tenuto in conto che le «conseguenze» del maggior reddito percepito fino al momento del rientro si ripercuotono in un arco di tempo abbastanza lungo. Basti ricordare, ad esempio, il conguaglio IRPEF che l'amministrazione di appartenenza scaglionava nei mesi successivi alla dichiarazione dei redditi, o le spese di assistenza farmaceutica e specialistica che si devono sostenere in presenza di un reddito percepito l'anno precedente. Tale norma, infine, oltre a riferirsi ad un principio generale, trova precedenti nella pubblica amministrazione ed in particolare nel comune di Napoli.

Nell'articolo 4, traendo spunto dalla grave emergenza abitativa che continua a pesare sulla città di Napoli e tenendo conto del fatto che tale emergenza appare da fronteggiare con carattere di priorità, si è previsto che i fondi residui di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive integrazio-

ni dei fondi medesimi, siano posti nella disponibilità del comune di Napoli che dovrà provvedere all'acquisto di alloggi e alla loro assegnazione. L'acquisto di detti alloggi, a cura della struttura preposta alla realizzazione del programma e soprattutto alla loro assegnazione ai nuclei familiari previsti nella graduatoria attualmente esistente, non soddisferebbe tuttavia le esigenze di emergenza abitativa più volte segnalate dal comune di Napoli.

A detto comune è stato quindi previsto di consentire anche l'utilizzazione di parte dei fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (residuati dopo le assegnazioni occorrenti per l'ultimazione del programma e l'avvio della gestione e manutenzione) per l'ulteriore acquisto di alloggi da destinare sempre a fronteggiare l'emergenza abitativa, con il limite di spesa di lire 150 miliardi.

Nell'articolo 5, infine, si sana la situazione venutasi a creare per effetto del ripetersi della mancata conversione in legge di numerosi decreti-legge nel tempo succedutisi per disciplinare la materia del titolo VIII ed i cui effetti non sono stati presi in considerazione da alcun testo normativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di porre termine agli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede sulle disponibilità finanziarie, quali residue alle assegnazioni già disposte dallo stesso CIPE, da ultimo con deliberazioni del 31 gennaio 1992, del 25 marzo 1992 e del 20 novembre 1992, ad assegnare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma complessiva di lire 50 miliardi, in ragione di non oltre 30 miliardi per il ramo città di Napoli e non oltre 20 miliardi per il ramo aree esterne, aggiuntivi rispetto ai 1.570 miliardi già assegnati con le richiamate deliberazioni del CIPE del 31 gennaio 1992 e del 20 novembre 1992, per il completamento degli alloggi e delle relative urbanizzazioni primarie e secondarie, nonché delle opere infrastrutturali avviate ed in corso di esecuzione.

2. Al completamento di cui al comma 1 provvede, con le procedure già definite dai Commissari straordinari, il funzionario delegato ai sensi dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

3. Il funzionario di cui al comma 2 provvede ad adeguare le strutture amministrative esistenti, sulla base delle direttive fornite dal Presidente del Consiglio dei ministri, alle decrescenti esigenze della gestione mediante progressiva restituzione della totalità del personale addetto alle amministrazioni o agli enti di appartenenza o di destinazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. Detta restituzione viene completata con l'ultima-

zione del programma di opere di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Napoli delibera un programma di interventi per il completamento e l'integrazione sul territorio delle realizzazioni di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, da attuare con procedure ordinarie, anche attraverso accordi di programma, entro i limiti delle disponibilità finanziarie relative al citato titolo VIII, ancora disponibili dopo le assegnazioni di cui al comma 1.

5. Qualora il programma di cui al comma 4 non sia approvato con la procedura ed entro il termine di cui al medesimo comma, provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

6. Sul completamento delle opere avviate ed in corso di esecuzione ai sensi del comma 1 e sul programma di opere e sull'attuazione dello stesso, di cui al comma 4, il funzionario di cui al comma 2 ed il sindaco di Napoli, ciascuno per la propria competenza, indirizzano relazioni semestrali, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente al CIPE ed al Ministro per i problemi delle aree urbane, perchè a loro volta riferiscano al Parlamento.

7. Al fine di accertare l'entità e la utilizzazione delle risorse impiegate per la realizzazione del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonchè l'entità delle risorse occorrenti nel tempo per la gestione e manutenzione delle opere di cui al detto programma, il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettua, nel corso del completamento del programma, una verifica amministrativa e sorveglia l'andamento della gestione. Il comitato si avvale delle risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione d'inchiesta istituita con la legge 7 aprile

1989, n. 128, e successive modificazioni; propone criteri per l'eventuale completamento e maggiore funzionalità delle opere realizzate; formula indirizzi anche per introdurre nella legislazione vigente modifiche volte al contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al Parlamento l'esito della verifica effettuata.

## Art. 2.

*(Consegna, gestione e manutenzione)*

1. I comuni competenti per territorio prendono in consegna dopo il collaudo provvisorio le opere realizzate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e procedono, ai sensi del sesto comma dell'articolo 84-ter della stessa legge n. 219 del 1981, introdotto dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, alla gestione e manutenzione delle opere stesse, introitando i canoni di locazione degli alloggi e i ricavi conseguenti alla gestione delle opere.

2. Le opere che incidono sul territorio di più comuni sono consegnate dopo il collaudo provvisorio agli enti di competenza che procedono alla gestione e manutenzione delle opere stesse.

3. Le risorse assegnate dal CIPE ai sensi del punto 3) della propria delibera in data 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1992, e della successiva deliberazione in data 25 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1992, sono trasferite ai comuni interessati in ragione di lire 20 miliardi per il comune di Napoli e di lire 50 miliardi per gli altri comuni interessati agli interventi straordinari di edilizia di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, da ripartire ulteriormente tra questi in quota proporzionale al riparto della somma di lire 30 miliardi di cui al comma 5 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.



## Art. 3.

*(Personale)*

1. I dipendenti comandati o distaccati per un periodo non inferiore a tre anni presso i Commissari del Governo di cui al titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, che sono rientrati o rientrano presso le amministrazioni di appartenenza, sono inquadrati in ruolo in modo che la qualifica ed il trattamento economico da conseguire a seguito del rientro non siano inferiori a quelli attualmente posseduti da persone che all'epoca del comando o del distacco li seguivano nel ruolo stesso, con la conseguente ricostruzione della carriera e l'inserimento, anche in soprannumero, nella qualifica nonchè il diritto alla sede originaria. In ogni caso agli stessi dipendenti è assicurato l'inquadramento, anche in soprannumero, almeno nella qualifica o carriera superiore, con il relativo trattamento economico; qualora già in possesso di qualifica apicale, ai predetti si applicano, ai fini giuridici ed economici, i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, e 40, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Per il personale che ha prestato servizio presso i Commissari straordinari di cui comma 1, ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali previsti dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il servizio prestato presso le strutture commissariali o altre amministrazioni di provenienza è considerato, agli effetti sia giuridici che economici, come servizio effettivamente prestato presso gli enti che hanno istituito tali ruoli, restando salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi adottati dai Commissari straordinari in ordine alle mansioni svolte.

3. Il personale immesso nei ruoli speciali di cui al citato articolo 12 della legge n. 730 del 1986, qualora ne faccia domanda, può

accedere nei ruoli ordinari, nella stessa qualifica e livello, senza espletamento di concorso. La domanda può essere indirizzata agli enti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, nei limiti di posti in organico che le amministrazioni ed enti sono autorizzati a ricoprire nei limiti ed ai sensi delle leggi vigenti.

4. Per l'inquadramento nei ruoli speciali previsti dal citato articolo 12 della legge n. 730 del 1986, sono esonerati dall'obbligo di concorso coloro che sono già in ruolo presso l'amministrazione di appartenenza, nonchè presso gli enti eventualmente preposti alla gestione del patrimonio realizzato.

5. Il personale di cui al presente articolo potrà essere utilizzato, a domanda, per i compiti previsti dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge medesima, in analogia a quanto previsto per il personale di cui alla lettera *e)* dello stesso comma 1.

6. L'indennità di cui all'articolo 84, secondo comma, della citata legge n. 219 del 1981, già attribuita ai componenti del comitato tecnico amministrativo di cui al primo comma dello stesso articolo, è estesa al personale in servizio presso le strutture commissariali ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e mantenuta dal personale che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a tre anni presso i Commissari straordinari come assegno personale assorbibile con miglioramenti economici e di carriera.

#### Art. 4.

*(Provvedimenti atti a fronteggiare  
l'emergenza abitativa)*

1. Le residue disponibilità di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 211, come integrate dal decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e dall'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite al comune di Napoli per l'acquisto di alloggi necessari a fronteggiare l'emergenza abitativa della città di Napoli.

2. Il comune di Napoli, sulla base di una verifica delle necessità abitative che residuino all'acquisto di alloggi di cui al comma 1, è altresì autorizzato ad inserire nel programma di interventi di cui all'articolo 1, comma 4, l'ulteriore acquisto di alloggi con limite di spesa non superiore a lire 150 miliardi.

## Art. 5.

*(Disposizioni finali)*

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 marzo 1987, n. 79; 28 aprile 1987, n. 155; 27 giugno 1987, n. 243; 28 agosto 1987, n. 354; 9 ottobre 1987, n. 415; 3 dicembre 1987, n. 492; 8 febbraio 1988, n. 28; 12 aprile 1988, n. 115; 28 giugno 1988, n. 237; 22 ottobre 1988, n. 450, e sulla base di disposizioni normative e convenzionali pacificamente interpretate ed applicate dalle parti.